


Tassa sulla plastica in UE



Gennaio 2025

Panoramica paesi UE



Tassa sulla plastica a livello Europeo

 **ITALIA**

L'entrata in vigore dell'imposta è stata ufficialmente posticipata al **1 luglio 2026**.



Ambito di applicazione

- **Articolo tassabile:** manufatti di plastica monouso (MACSI)
- **Aliquota d'imposta:** €0.45 per kg di imballaggi in plastica non riciclabili



Esenzioni

- MACSI compostabili
- MACSI utilizzati per scopi medicinali
- Quando un produttore esporta direttamente i MACSI prodotti in un altro Stato membro o al di fuori dell'UE
- Le plastiche contenute nel MACSI derivano da processi di riciclaggio.



Soggetto responsabile

- Per MACSI **prodotti in Italia**, sarà responsabile l'azienda che li produce;
- Per MACSI **consegnati in Italia** da altri Stati membri, sarà responsabile dell'imposta l'impresa che acquista i MACSI per le proprie attività (vendite B2B) o l'impresa che vende i MACSI a un consumatore privato in Italia (vendite B2C). In quest'ultimo caso, il venditore straniero deve nominare un rappresentante in Italia per gestire gli obblighi fiscali;
- Per i MACSI **consegnati in Italia da paesi extra-UE**, sarà responsabile dell'imposta il soggetto che importa i MACSI



Obblighi di conformità

Deve essere presentata la dichiarazione dei redditi trimestrale e l'imposta dovuta deve essere versata all'Agenzia delle Dogane entro la fine del primo mese successivo al trimestre a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.



SPAGNA

L'imposta è entrata in vigore il **1 gennaio 2023**.



Ambito di applicazione

- **Articolo tassabile:** prodotti da imballaggio non riutilizzabili a base di plastica
- **Aliquota d'imposta:** €0.45 per kg di imballaggi in plastica non riciclabili



Esenzioni

- plastica riciclata
- imballaggi in plastica non riutilizzabili che non sono stati progettati per essere consegnati insieme alle merci che contengono o proteggono;
- imballaggi in plastica non riutilizzabili utilizzati per la protezione, la manipolazione, la distribuzione e la presentazione di speciali prodotti medici, agricoli e zootecnici;
- imballaggi realizzati con meno di 5 kg di imballaggi in plastica non riutilizzabili in un mese;
- imballaggi in plastica non riutilizzabili esportati direttamente da un produttore in un altro Stato membro o al di fuori dell'UE;
- plastica non riutilizzabile che è stata distrutta o resa inadeguata all'uso prima del processo di fabbricazione;
- pitture, lacche e adesivi destinati a essere incorporati in prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.



Soggetto responsabile

- Produttore spagnolo per vendite in Spagna
- Acquirente spagnolo di forniture intra-UE
- Importatore di beni provenienti da paesi non UE



Obblighi di conformità

- Registrazione obbligatoria
- Dichiarazioni fiscali mensili o trimestrali
- L'importatore deve includere la quantità di plastica non riciclata nella dichiarazione doganale
- Obbligo di fornire immediatamente informazioni sui movimenti per i produttori (sistema speciale di segnalazione delle accise)
- Contenuto delle fatture (contenuto di plastica non riciclata, importo dell'imposta pagata in una fase precedente)

 **GERMANIA**

La Germania ha introdotto una tassa sulla plastica il **1 gennaio 2024** che sarà applicabile a partire dal 2025.



Ambito di applicazione

- Contenitori per alimenti → EUR 0.17 per kg
- Sacchetti e imballaggi in fogli → EUR 0.87 per kg
- Contenitori per bevande non depositati → EUR 0.81 per kg
- Bicchieri per bevande → EUR 1.2 per kg
- Sacchetti di plastica leggeri → EUR 3.80 per kg



Soggetto responsabile

- Produttori che mettono a disposizione o vendono i prodotti in questione sul mercato tedesco per la prima volta su base commerciale, sia a titolo oneroso che gratuito (compresi i gestori di mercati elettronici)



Obblighi di conformità

- I produttori devono registrarsi presso l'Agenzia federale per l'ambiente (UBA) nel corso del 2024 attraverso la piattaforma informatica DIVID.
- I produttori devono presentare le dichiarazioni per le loro attività del 2024.

 **REGNO UNITO**

L'imposta sugli imballaggi in plastica è entrata in vigore il **1 aprile 2022**.



Ambito di applicazione

- **Articolo tassabile:** imballaggi in plastica prodotti o importati nel Regno Unito che contengono meno del 30% di plastica riciclata.
- **Aliquota d'imposta:** £217.85 per tonnellata dal 1 aprile 2024.



Esenzioni

- Imballaggi immediatamente a contatto con il medicinale;
- imballaggi per il trasporto utilizzati per le merci importate (le principali eccezioni a questa esenzione sono gli imballaggi in plastica non riempiti, i normali imballaggi intorno a un'unità di vendita e gli Intermediate Bulk Containers);
- imballaggi in plastica utilizzati come scorte per aerei, navi o ferrovie;
- componenti che sono permanentemente designati per un uso diverso da quello di imballaggio.
- Imballaggi in cui la funzione di imballaggio è secondaria rispetto alla funzione di stoccaggio;
- Imballaggi in cui l'imballaggio è parte integrante della merce;
- Imballaggi in cui il prodotto è progettato principalmente per essere riutilizzato per la presentazione dei prodotti (come espositori di vendita, arredi di negozi, ecc.)



Soggetto responsabile

- **Imballaggi fabbricati nel Regno Unito:** l'azienda che esegue l'ultima modifica sostanziale prima del processo di confezionamento o di riempimento
- **Imballaggi importati:** l'attività di importazione di componenti di imballaggio in plastica che hanno già subito l'ultima modifica sostanziale



Obblighi di conformità

- Un'azienda è tenuta a **registrarsi** per la tassa se ha prodotto o importato almeno 10 tonnellate di imballaggi in plastica in un periodo di 12 mesi che termina l'ultimo giorno di un mese solare, o se prevede di produrre o importare almeno 10 tonnellate di imballaggi in plastica nei successivi 30 giorni.
- Dopo la registrazione, l'azienda deve presentare dichiarazioni fiscali trimestrali.

Accise su prodotti in plastica

Dal 1982 la Danimarca applica **accise** su una serie di prodotti.



Ambito di applicazione

- Sacchetti per il trasporto, compresi sacchetti in plastica → 73.46 DKK per kg
- Stoviglie monouso, comprese quelle in plastica → 64.11 DKK per kg
- Imballaggi non inclusi nel DRS obbligatorio → la base imponibile dipende dal volume, scopo e materiale dell'imballaggio



Esenzioni

In determinate circostanze, le **merci importate da paesi extra UE** possono essere soggette a limiti di soglia più bassi.



Soggetto responsabile

- Produttore di sacchetti da trasporto, stoviglie monouso, ecc;
- L'importatore o il destinatario di prodotti soggetti ad accisa da uno Stato membro o da un paese extra-UE.
- Un'impresa coinvolta nella vendita all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa che sceglie volontariamente di pagare l'accisa.



Obblighi di conformità

- Un importatore o ricevitore di beni che non è registrato come **depositario** deve registrarsi come **destinatario**.
- Il destinatario deve comunicare mensilmente la quantità o il valore imponibile dei beni ricevuti dall'estero.
- Un grossista non è tenuto a registrarsi, ma può farlo su base volontaria.
- La registrazione deve essere effettuata separatamente per ogni tipo di accisa.



ESTONIA

Dal 1996 l'Estonia applica **accise** su una serie di prodotti.



Ambito di applicazione

- **Articolo tassabile:** imballaggi in plastica realizzati con polimeri e tutti i materiali naturali e artificiali a base di polimeri
- **Aliquota d'imposta:** EUR 2.50 per kg



Esenzioni

- Imballaggi di cui almeno l'85% è riciclato
- Imballaggi contenenti beni acquistati da persone fisiche da un altro Stato membro per scopi non commerciali
- Imballaggi esportati
- Imballaggi per uso diplomatico
- Imballaggi trasportati dall'Estonia in un altro Stato membro
- Imballaggi destinati alla vendita su navi o aerei
- Imballaggi in plastica importati di peso inferiore a 25 kg per trimestre



Soggetto responsabile

- **Imballaggi in plastica importati:** la persona che dichiara le merci o per la quale le merci sono dichiarate
- **Beni imballati in Estonia:** la persona che distribuisce per la prima volta i prodotti confezionati sul mercato estone o ne agevola la distribuzione
- **Imballaggi acquistati da uno Stato membro:** la persona che acquista l'imballaggio



Obblighi di conformità

Il soggetto responsabile deve presentare una dichiarazione all'Ufficio delle imposte e delle dogane estone su base trimestrale entro 15 giorni dal primo mese successivo al trimestre per il quale è dovuta l'accisa.

Altre tasse ambientali su prodotti in plastica

 **LETONIA**

La Lettonia applica un'imposta su alcuni prodotti in plastica, nell'ambito dell'imposta sulle **risorse naturali** (natural resources tax - NRT).



Ambito di applicazione

- Materiali di origine plastica → EUR 1.25 per kg
- Materiali in polistirolo → EUR 2.20 per kg
- Materiali plastici ossibiodegradabili → EUR 0,24 kg
- Materie prime polimeriche espanse → EUR 24.40 kg
- Materie prime in polistirene espanso → EUR 44.00 kg
- Sacchetti di plastica leggeri → EUR 4.80 per kg
- Sacchetti di plastica con spessore superiore a 50 micron → EUR 1.50 per kg
- Bioplastica → EUR 0.24 per kg



Soggetto responsabile

- Il primo a vendere prodotti confezionati in Lettonia
- La prima persona ad applicare l'imballaggio per la comodità dei propri clienti o per il design pubblicitario
- La prima persona che utilizza nelle proprie attività commerciali merci acquistate in imballaggi
- Al momento della prestazione di un servizio, la prima persona che attacca l'imballaggio al prodotto e tale imballaggio viene poi trasferito al destinatario del servizio.
- Persona che vende stoviglie e accessori monouso in plastica in Lettonia
- Chi fornisce sacchetti di plastica presso il punto vendita.



Esenzioni

- Persona fisica che partecipa a uno schema EPR
- Imballaggi in plastica per bevande ai sensi del DRS

Queste esenzioni non si applicano alle stoviglie e agli accessori monouso in plastica e alle borse di plastica.



Obblighi di conformità

- La NRT viene dichiarata su base trimestrale. La dichiarazione trimestrale deve essere presentata entro 20 giorni dal mese successivo al trimestre per il quale è richiesta la dichiarazione.
- Se il debito totale di NRT è inferiore a €142,29, la tassa viene dichiarata su base annuale.



LITUANIA

La Lituania applica una tassa su alcuni prodotti in plastica, come parte della **tassa sull'inquinamento**, le cui ultime modifiche entreranno in vigore il **1 gennaio 2025**.



Ambito di applicazione

- Imballaggi riutilizzabili e imballaggi monouso riciclabili in plastica, PET e materiali compositi → EUR 520 per tonnellata;
- Imballaggi riempiti monouso non riciclabili in plastica e PET → EUR 875 per tonnellata
- imballaggi riempiti monouso non riciclabili in materiali compositi → EUR 1,200 per tonnellata.



Esenzioni

- La quantità di imballaggi riempiti che è proporzionale alla parte dell'attività di recupero e/o riciclaggio dei rifiuti di imballaggio eseguita, ad eccezione degli imballaggi in plastica e PET o in materiali compositi
- La quantità di imballaggi pieni in materiali compositi, plastica o PET che sono stati riciclati.
- La quantità di imballaggi riutilizzabili, a condizione che sia stata eseguita l'intera operazione di raccolta e riutilizzo;
- La quantità di rifiuti di imballaggi monouso, a condizione che non superi 0,5 tonnellate della quantità totale di imballaggi pieni forniti al mercato lituano durante un periodo fiscale e che non sia soggetta a DRS.



Soggetto responsabile

Il **produttore** o **l'importatore** che fornisce imballaggi pieni al mercato lituano o al suo interno



Obblighi di conformità

- Un produttore o un importatore straniero deve essere registrato presso l'Ispettorato fiscale statale ai fini dell'identificazione fiscale e presso il Sistema informativo unificato per la contabilità dei prodotti, degli imballaggi e dei rifiuti ai fini della contabilità dei rifiuti di imballaggio.
- La tassa sull'inquinamento deve essere pagata su base annuale in base all'anno solare.
- Un produttore o importatore straniero deve presentare la dichiarazione dei redditi all'Ispettorato statale delle imposte entro il 15 febbraio successivo all'anno solare per il quale la tassa è dovuta.



UNGHERIA

Dal 2011 l'Ungheria applica una **tassa ambientale di prodotto** su alcuni prodotti in plastica.



Ambito di applicazione

- Plastica → EUR 0.14 per kg
 - Sacchetti da imballaggi in plastica → EUR 4.79 per kg
 - Imballaggi → a seconda del materiale, la quantità varia da EUR 0.05 – 0.14 per kg
 - Sacchetti di plastica biodegradabili → EUR 1.26 per kg
- Il contributo dell'imposta può ridurre l'importo dell'imposta da pagare.



Soggetto responsabile

- La prima persona che immette il prodotto sul mercato nazionale o il primo utilizzatore per conto proprio
- In caso di produzione per conto terzi, il produttore per conto terzi
- Il primo distributore nazionale dell'imballaggio del prodotto soggetto al tributo che costituisce l'imballaggio estero, o il primo detentore nazionale dei rifiuti di imballaggio derivanti dallo smantellamento dell'imballaggio.



Esenzioni

Gli imballaggi e altri prodotti in plastica possono essere esentati dalla tassa se l'acquirente fornisce una dichiarazione che attesti:

- L'utilizzo di:
 - Prodotti da imballaggio nel sistema di restituzione a pagamento; o
 - Pallet riutilizzabili ammessi, su richiesta dell'utilizzatore, al registro dei prodotti da imballaggio riutilizzabili per almeno 365 giorni dalla data di ricevimento, come supporto per la realizzazione di imballaggi.
- L'utilizzo di materiali da imballaggio o articoli di consumo per l'imballaggio:
 - Come utilizzatore finale, per scopi diversi dall'imballaggio; o
 - Come materia prima.
- Il deposito dei prodotti soggetti a oneri di prodotto in un deposito



Obblighi di conformità

- La persona responsabile deve informare l'Amministrazione nazionale ungherese delle imposte e delle dogane entro 15 giorni dall'inizio delle attività che coinvolgono prodotti di imballaggio e altri prodotti in plastica.
- La persona responsabile deve registrarsi presso l'Amministrazione nazionale ungherese delle imposte e delle dogane
- Il soggetto responsabile deve presentare una dichiarazione all'Amministrazione nazionale ungherese delle imposte e delle dogane su base trimestrale entro 20 giorni dal primo mese successivo al trimestre per il quale è dovuta la tassa sui prodotti.



PORTOGALLO

Il Portogallo applica un **contributo** sugli imballaggi monouso utilizzati nei pasti pronti.



Ambito di applicazione

- Imballaggi monouso utilizzati nei pasti pronti → EUR 0.10 per imballaggio
- Sacchetti di plastica → EUR 0.08 per sacchetto
- Sacchetti di plastica leggeri → EUR 0.04 per sacchetto



Soggetto responsabile

- Un produttore o importatore di imballaggi monouso con sede o stabilimento permanente in Portogallo continentale
- Un acquirente di imballaggi monouso da fornitori con sede legale in un altro Stato membro o nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira.



Esenzioni

Il contributo non sarà riscosso sugli imballaggi monouso che:

- contengono pasti pronti che non sono stati confezionati nel punto vendita;
- sono messi a disposizione nell'ambito di attività di ristorazione o di consumo non sedentario;
- sono messi a disposizione attraverso un distributore automatico.

Gli imballaggi monouso sono esenti dal contributo se sono:

- esportati in un paese al di fuori dell'UE;
- spediti o trasportati in un altro Stato membro;
- prodotti, importati, acquistati, spediti o trasportati nelle Regioni Autonome.



Obblighi di conformità

- Il contributo viene valutato su base trimestrale.
- Il soggetto riceve la notifica dell'accertamento del contributo entro il 15° giorno del mese successivo al periodo di rendicontazione trimestrale.
- Il contributo deve essere versato entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre dell'anno solare cui si riferisce l'accertamento.

 **ROMANIA**

La Romania applica un **contributo** su alcuni articoli in plastica e un'**ecotassa** su alcune borse per il trasporto.



Ambito di applicazione

Contributo

- Viene riscosso un contributo di 0,40 euro per kg per la differenza tra la quantità di rifiuti di imballaggio corrispondente agli obiettivi minimi di recupero o incenerimento e la quantità di rifiuti di imballaggio affidati al recupero o all'incenerimento negli impianti di incenerimento.

Ecotassa

- 0,03 euro per sacchetti per il trasporto in materiali non biodegradabili



Esenzioni

- Nessuna esenzione dal contributo
- Ecotassa → borse per il trasporto realizzate con materiali conformi ai requisiti della norma SR EN 13432:2002



Soggetto responsabile

Contributo

- Operatore economico che introduce prodotti confezionati nel mercato nazionale
- Operatore economico che distribuisce imballaggi in vendita per la prima volta sul mercato nazionale
- Operatore economico che noleggia professionalmente imballaggi

Ecotassa

- Produttori di imballaggi prodotti in Romania
- Distributore di imballaggi importati dall'estero



Obblighi di conformità

- Tutti gli operatori economici tenuti a pagare il contributo/ecotassa devono registrarsi presso l'Amministrazione del Fondo per l'Ambiente (EFA).
- I contributi devono essere versati all'EFA su base annuale.
- L'ecotassa deve essere dichiarata e pagata su base trimestrale.

 **SLOVENIA**

Dal 2006 la Slovenia applica una **tassa ambientale** su una serie di prodotti.



Ambito di applicazione

- **Articolo tassabile:** Tutti i materiali da imballaggio
- **Aliquota d'imposta:** EUR 33,38 all'anno per contribuente e EUR 0,0017 per unità di inquinamento ambientale. In particolare, l'unità di inquinamento ambientale per gli imballaggi in plastica è di 300 unità per kg.



Esenzioni

Un imballatore o acquirente è esente dall'imposta ambientale se:

- la quantità di imballaggi venduti o utilizzati non supera i 15.000 kg all'anno;
- l'imballaggio è riciclabile
- l'imballaggio ha una lunga durata di vita.



Soggetto responsabile

- Imballatore o acquirente di merci confezionate
- Produttore o acquirente di imballaggi non riempiti



Obblighi di conformità

L'imposta deve essere versata all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia entro l'ultimo giorno del primo mese successivo al trimestre per il quale è dovuta l'imposta.

Contributi sulla gestione dei rifiuti sugli imballaggi in plastica

 **PAESI BASSI**

I Paesi Bassi impongono un **contributo per la gestione dei rifiuti** (non una tassa formale imposta dal governo) sugli imballaggi in plastica.



Ambito di applicazione

- Imballaggi in plastica → EUR 1.22 per kg
- Imballaggi in plastica flessibili → EUR 1.32 per kg
- Imballaggi riutilizzabili → riduzione di EUR 0.015 per kg
- Plastica riciclata → riduzione di EUR 0.10 – 0.50 per kg
- Plastica monouso → supplemento di EUR 2.30 ogni 1,000 pezzi



Esenzioni

- Un regime contributivo speciale può essere applicato a un'impresa che commercializza imballaggi commerciali su base quasi esclusiva.
- Se è stato pagato un contributo per la gestione dei rifiuti in una fase precedente della catena, è possibile richiedere un rimborso per l'esportazione indiretta.



Soggetto responsabile

- Un'impresa che **introduce** >50.000 kg di imballaggi in plastica nel mercato olandese
- Un'impresa che **smaltisce** >50.000 kg di imballaggi in plastica dopo la loro importazione



Obblighi di conformità

- Registrazione al Fondo per i rifiuti da imballaggio
- Presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali al Fondo per i rifiuti da imballaggio